

Martedì 20 maggio 2008

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

**3. La convenzione di sovvenzione:**

- stabilisce le adeguate modalità per l'attuazione delle attività di RST&D;
- stabilisce le modalità finanziarie adeguate e le regole concernenti i diritti di proprietà intellettuale sulla base dei principi di cui all'articolo I.24;
- disciplina i rapporti tra il consorzio del progetto e l'impresa comune FCH.

**4. L'accordo consortile:**

- è concluso dai partecipanti al progetto prima della conclusione della convenzione di sovvenzione;
- stabilisce le modalità adeguate per l'attuazione della convenzione di sovvenzione;
- disciplina i rapporti tra i partecipanti ad un progetto, in particolare le disposizioni sui diritti di proprietà intellettuale.

---

**Fondo comunitario del tabacco \***

P6\_TA(2008)0204

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 maggio 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda il trasferimento dell'aiuto al tabacco al Fondo comunitario del tabacco per gli anni 2008 e 2009 e del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda il finanziamento del Fondo comunitario del tabacco (COM(2008)0051 — C6-0062/2008 — 2008/0020(CNS))**

(2009/C 279 E/30)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0051),
- visto l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0062/2008),
- visto l'articolo 51 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A6-0164/2008);

Martedì 20 maggio 2008

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. ritiene che ogni importo previsto debba essere compatibile con il massimale della linea 2 del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2007-2013 e sottolinea che l'importo annuale sarà stabilito nell'ambito della procedura di bilancio annuale e sarà valutato in un contesto pluriennale;
3. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede al Consiglio di consultare il Parlamento nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

**Emendamento 1**  
**Proposta di regolamento — atto modificativo**  
**Titolo**

Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda il trasferimento dell'aiuto al tabacco al Fondo comunitario del tabacco per gli anni **2008 e 2009** e del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda il finanziamento del Fondo comunitario del tabacco

Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda il trasferimento dell'aiuto al tabacco al Fondo comunitario del tabacco per gli anni **2009-2012** e del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda il finanziamento del Fondo comunitario del tabacco

**Emendamento 2**  
**Proposta di regolamento — atto modificativo**  
**Considerando 1**

(1) Conformemente all'articolo 110 undecies del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica taluni regolamenti, è concesso un aiuto al tabacco ai produttori di tabacco greggio **per le campagne dal 2006 al 2009**.

(1) Conformemente all'articolo 110 undecies del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica taluni regolamenti, è concesso un aiuto al tabacco ai produttori di tabacco greggio **fino al raccolto 2012**.

**Emendamento 3**  
**Proposta di regolamento — atto modificativo**  
**Considerando 1 bis (nuovo)**

**(1 bis) Tenuto conto delle numerose riforme intervenute dopo il 2004, in particolare nel settore dell'ortofrutta, è opportuno non porre i produttori di tabacco greggio in una situazione discriminatoria rispetto agli altri agricoltori europei.**

Martedì 20 maggio 2008

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

**Emendamento 4**  
**Proposta di regolamento — atto modificativo**  
**Considerando 3**

(3) Le azioni finanziate dal Fondo comunitario del tabacco si sono rivelate molto efficaci e costituiscono un esempio positivo di cooperazione tra le politiche agricole e sanitarie. Per garantire la loro continuazione, e tenuto conto del fatto che il Fondo è stato sempre finanziato tramite trasferimenti provenienti dall'aiuto al tabacco, è opportuno trasferire un importo pari al **5 %** dell'aiuto al tabacco concesso al Fondo comunitario del tabacco per gli anni civili **2008 e 2009**.

(3) Le azioni finanziate dal Fondo comunitario del tabacco si sono rivelate molto efficaci e costituiscono un esempio positivo di cooperazione tra le politiche agricole e sanitarie. Per garantire la loro continuazione, e tenuto conto del fatto che il Fondo è stato sempre finanziato tramite trasferimenti provenienti dall'aiuto al tabacco, è opportuno trasferire un importo pari al **6 %** dell'aiuto al tabacco concesso al Fondo comunitario del tabacco per gli anni civili **dal 2009 al 2012**.

**Emendamento 5**  
**Proposta di regolamento — atto modificativo**  
**Articolo 1 — punto -1 (nuovo)**  
*Regolamento (CE) n. 1782/2003*  
*Articolo 110 undecies*

*Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato nel modo seguente:*

*-1) L'articolo 110 undecies è sostituito dal seguente:*

*Articolo 110 undecies*

*Ambito di applicazione*

*Per le campagne fino al 2012 può essere concesso un aiuto agli agricoltori che producono tabacco greggio di cui al codice NC 2401 alle condizioni specificate nel presente capitolo.*

**Emendamento 6**  
**Proposta di regolamento — atto modificativo**  
**Articolo 1 — punto -1 bis (nuovo)**  
*Regolamento (CE) n. 1782/2003*  
*Articolo 110 terdecies — tabella*

*-1 bis) All'articolo 110 terdecies la tabella è sostituita dalla seguente:*

*(milioni EUR)*

	2009-2012
<i>Germania</i>	<i>p.m.</i>
<i>Spagna</i>	<i>p.m.</i>
<i>Francia</i>	<i>p.m.</i>
<i>Italia (esclusa la Puglia)</i>	<i>p.m.</i>
<i>Portogallo</i>	<i>p.m.</i>

Martedì 20 maggio 2008

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

**Emendamento 7**  
**Proposta di regolamento — atto modificativo****Articolo 1**  
Regolamento (CE) n. 1782/2003  
Articolo 110 quaterdeciesIl testo dell'articolo 110 quaterdecies **del regolamento (CE) n. 1782/2003** è sostituito **dal testo** seguente:

Articolo 110 quaterdecies

Trasferimento al Fondo comunitario del tabacco

Un importo dell'aiuto concesso conformemente al presente capitolo, pari al 4 % per l'anno civile 2006 e al 5 % per **gli anni civili 2007, 2008 e 2009**, è destinato al finanziamento di azioni di informazione nell'ambito del Fondo comunitario del tabacco previsto dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2075/92.**-1 ter)** Il testo dell'articolo 110 quaterdecies è sostituito seguente:

Articolo 110 quaterdecies

Trasferimento al Fondo comunitario del tabacco

Un importo dell'aiuto concesso conformemente al presente capitolo, pari al 4 % per l'anno civile 2006, al 5 % per **l'anno civile 2007 e del 6 % per gli anni civili 2009-2012**, è destinato al finanziamento di azioni di informazione nell'ambito del Fondo comunitario del tabacco previsto dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2075/92.**Emendamento 8**  
**Proposta di regolamento — atto modificativo****Articolo 1 — punto 1 quater (nuovo)**  
Regolamento (CE) n. 1782/2003  
Articolo 143 sexies**-1 quater) L'articolo 143 sexies è soppresso.****Emendamento 9**  
**Proposta di regolamento — atto modificativo****Articolo 1 — punto 1 quinquies (nuovo)**  
Regolamento (CE) n. 1782/2003  
Allegato VII — punto I — comma 2**-1 quinquies) L'allegato VII, punto I, secondo comma è soppresso.****Emendamento 10**  
**Proposta di regolamento — atto modificativo****Articolo 2**  
Regolamento (CE) n. 1234/2007  
Articolo 104 — paragrafo 2 — lettera b)

b) per gli anni civili dal 2006 al 2009 a norma dell'articolo 110 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003.

b) per gli anni civili dal 2006 al **2007 e dal 2009 al 2012** a norma dell'articolo 110 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003.